



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE
PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO- LEGGE 30
APRILE 2019, N. 34 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58. *MODIFICA***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 21/11/2019

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 25/06/2020

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizione di irregolarità tributarie	pag. 3
Art. 3 Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria	pag. 3
Art. 4 Procedure di verifica delle regolarità in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni	pag. 4
Art. 5 Procedure di verifica della regolarità tributaria delle attività autorizzative	pag. 5
Art. 6 Regolarizzazione posizione debitoria – rateizzazione	pag. 5, 6, 7
Art. 7 Disposizioni antielusive	pag. 7,8
Art. 8 Norme finali ed entrata in vigore	pag. 8

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è finalizzato a introdurre e disciplinare le misure preventive di contrasto all'evasione/elusione nel pagamento dei tributi comunali previste dall'art. 15/ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58.
2. L'attuazione delle misure amministrative previste dal presente regolamento si configura di rilevanza primaria per contrastare con maggiore efficacia l'evasione/elusione del pagamento totale/parziale di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale e produttiva da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri sono attribuiti per legge al Comune, compresi quelli affidati alla gestione in concessione a soggetti pubblici e privati per l'accertamento e la riscossione e con esclusione delle addizionali comunali.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Le presenti disposizioni non trovano applicazione per debiti tributari per i quali sia stata attivata una procedura di mediazione tributaria e/o sia pendente un contenzioso tributario.

Art. 2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorquando il contribuente abbia un debito fiscale complessivo per tributi comunali come definiti dal precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele dichiarazione/denuncia, di omesso/parziale versamento alle scadenze ordinarie previste per legge o da regolamento o provvedimento comunale, oltretutto risultate da avviso di accertamento e da cartella/ingiunzione di pagamento di importo superiore complessivamente a euro 100,00 per sorte.

Art. 3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria)

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti titolari di attività commerciali o produttive che si trovino in posizione di irregolarità tributaria come sopra definita, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, segnalazioni certificate di inizio attività, sia in corso di efficacia dei medesimi provvedimenti autorizzativi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contribuente titolare si intende, in caso di impresa individuale e collettiva senza personalità giuridica, la ditta e la persona fisica titolare o

amministratore; in caso di impresa collettiva con personalità giuridica si intende la società e pertanto la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

Art. 4

(Procedure di verifica della regolarità tributaria in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni)

- 1 Il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria nel pagamento di qualsiasi tributo comunale (Tari – Imu – Tasi – Imposta Pubblicità – Cosap) in capo al soggetto istante.
- 2 Tale verifica tributaria deve essere effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.
- 3 Il soggetto che richiede il rilascio o il rinnovo di una licenza, autorizzazione o concessione, o invia una SCIA inerente l'avvio di una qualsiasi attività commerciale o produttiva deve allegare alla richiesta o alla SCIA una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'inesistenza a proprio carico e dell'impresa o della persona giuridica che rappresenta di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili, maturati e scaduti. Detta dichiarazione consente, solo in caso di Scia e in presenza degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività.
- 4 La suddetta dichiarazione viene trasmessa tempestivamente dal Servizio Suap al Servizio Tributi che dovrà verificarne la veridicità e inoltrare relativa attestazione all'ufficio richiedente entro 20 giorni dalla trasmissione.
- 5 Nel casi in cui venga comunicata da parte del Servizio Tributi attestazione di irregolarità tributaria per omesso/parziale pagamento di un tributo comunale come definita dall'art. 2, il Servizio Suap, ferme restando le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci con obbligo di relativa denuncia alla Procura competente, provvederà a inoltrare al contribuente, mediante messo comunale, o a mezzo di racc. a.r. o mediante Pec, comunicazione di avvio del procedimento, integrante anche comunicazione ex art. 10 bis L. n.241/1990, di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni o di decadenza della Scia.
- 6 Il contribuente:
 - Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione potrà far pervenire osservazioni, memorie difensive e documentazioni a contestazione di quanto ivi rappresentato;
 - Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di detta comunicazione dovrà provvedere al pagamento del debito tributario o, in alternativa, presentare istanza di rateizzazione del medesimo, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 6.
- 7 Decorso infruttuosamente tale ultimo termine (30 giorni), il Servizio Suap, nella persona del Responsabile di Settore, procederà entro i successivi 15 giorni all'adozione del provvedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni o del provvedimento di decadenza della Scia con conseguente chiusura e divieto di prosecuzione dell'attività, da notificarsi al contribuente. Il Servizio di Polizia Municipale provvederà tempestivamente alla conseguenti attività di sopralluogo e di verifica, nonché in caso di accertata non ottemperanza alla messa in esecuzione coattiva del provvedimento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.

Art. 5

(Procedure di verifica della regolarità tributaria delle attività autorizzate)

- 1 In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Suap provvederà a inviare al Servizio Tributi, l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, Scie per attività commerciali e produttive al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria. Detto elenco dovrà comprendere anche le imprese relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, è in corso di istruttoria il procedimento di rilascio.
- 2 Il Servizio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, inviando l'elenco dei soggetti morosi al Servizio Suap, che provvederà all'inoltro all'interessato, mediante messo comunale, o a mezzo di racc. a.r. o mediante Pec, della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle autorizzazioni, concessioni o altro atto similare ed alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione tributaria anche mediante rateizzazione ai sensi dell'art. 6.
- 3 Il contribuente potrà, comunque, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione far pervenire osservazioni, memorie difensive e documentazioni a contestazione di quanto ivi rappresentato.
- 4 Decorso infruttuosamente tale termine (30 giorni), il Servizio Suap, nella persona del Responsabile di Settore, procederà entro i successivi 15 giorni all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di quindici giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, con decorrenza dalla notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
- 5 Qualora il contribuente interessato non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui al comma precedente (15 giorni), il Servizio Suap, nella persona del Responsabile di Settore, procederà all'adozione del provvedimento di decadenza della licenza, autorizzazione, concessione o Scia relativa all'attività commerciale o produttiva esercitata, con conseguente chiusura e divieto di prosecuzione, da notificarsi al contribuente. Il Servizio di Polizia Municipale provvederà tempestivamente alla conseguenti attività di sopralluogo e di verifica, nonché in caso di accertata non ottemperanza alla messa in esecuzione coattiva del provvedimento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.
- 6 La realizzazione dei controlli a regime avrà luogo con cadenza semestrale ad opera del Servizio Tributi che, verificata una irregolarità tributaria come definita dall'art.2, procederà a segnalare periodicamente con detta cadenza temporale in via telematica tali irregolarità al Servizio Suap che attiverà nei confronti del contribuente moroso il procedimento di cui ai commi 2 e ss. del presente articolo.

Art. 6

(Regolarizzazione posizione debitoria - rateizzazione)

- 1 *Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli precedenti o di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 4 dell'art.5,*

il contribuente dovrà provvedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria mediante il pagamento integrale del debito complessivo.

- 2 *Il contribuente potrà presentare al Servizio Tributi e per conoscenza al Servizio Suap istanze di rateizzazione in rate mensili dei propri debiti tributari, con distinte domande di rateizzazione se afferenti a tributi diversi, purchè versi in condizioni di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà finanziaria.*
- 3 *La domanda di rateizzazione dovrà essere presentata, pena l'adozione del provvedimenti sanzionatori e l'impossibilità di accedere al presente beneficio, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli precedenti.*
- 4 *La domanda di rateizzazione, come da modulistica predisposta dall'Ente, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione dei tributi. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al predetto Ufficio, allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, dei documenti comprovanti la situazione di temporanea difficoltà finanziaria e dei bollettini di pagamento o i modelli F24 per annualità corrente tributi Imu, Tari, Cosap.*
- 5 *La rateizzazione può essere richiesta e concessa:*
 - a) *fino ad un massimo di 4 rate mensili: per importi da euro 100,00 a euro 500,00 (comprensivo di oneri, interessi e sanzioni)*
 - b) *fino ad un massimo di 24 rate mensili: per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00 (comprensivo di oneri, interessi e sanzioni)*
 - c) *fino ad un massimo di 48 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 (comprensivo di oneri, interessi e sanzioni)*
 - d) *fino ad un massimo di 72 rate mensili: per importi superiori a euro 6.000,00 (comprensivo di oneri, interessi e sanzioni)*
- 6 *Le superiori soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i debiti tributari di cui si chiede la dilazione.*
- 7 *La rateizzazione viene concessa sui singoli tributi, anche relativi a più annualità, e avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione della rateizzazione. Sull'importo quantificato a titolo di sorte sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di due punti percentuale. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente potrà sempre procedere all'estinzione anticipata del debito rispetto alle scadenze previste.*
- 8 *La rateizzazione non può essere accordata:*
 - *quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è inferiore a euro 100,00 compresi interessi e sanzioni*
 - *quando il contribuente non risulta in regola con il pagamento dell'Imu, della Tari e della Cosap alle scadenze ordinarie del periodo di imposta corrente. A riguardo in sede di presentazione dell'istanza dovranno essere prodotti i bollettini di pagamento o i modelli F24;*
 - *quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;*
 - *quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;*

- quando il richiedente risulti moroso riguardo a precedenti rateizzazioni, in forza di provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del comma 10 del presente articolo.
- 9 La concessione della rateizzazione di debiti tributari di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione pari alla somma complessiva da rateizzare e avente scadenza tre mesi dopo la data di pagamento dell'ultima rata secondo il piano di rateizzazione.
- 10 L'istruttoria delle domande è rimessa alla competenza del Servizio Tributi che provvede, entro il termine di 30 giorni dalla domanda all'adozione del provvedimento di concessione della rateizzazione, previa verifica dell'osservanza del presente regolamento.
- 11 Il Servizio comunale tributi dovrà ridurre, in sede di istruttoria e concessione della dilazione, il periodo massimo di durata dell'ammortamento, indicato superiore al comma 3, qualora lo stesso risulti incompatibile con i termini di legge previsti a pena di decadenza ai fini dell'esercizio del potere di accertamento e di riscossione da parte dell'Ente.
- 12 Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, nonché l'ammontare degli interessi. Il pagamento della quota sorte delle prime rate di ammortamento è imputata al debito tributario più antico.
- 13 Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.
- 14 E' onere del contribuente, ammesso alla rateizzazione, presentare mensilmente al Settore Tributi la distinta di versamento della singola rata.
- 15 In caso di mancato versamento di n. 2 rate consecutive o di omesso versamento di n. 2 (4) rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi alle scadenze indicate, il contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà d'ufficio e all'adozione del provvedimento di cui all'art.4 comma 8 o all'attivazione del procedimento di cui all'art.5, commi 4 e ss. del presente regolamento, fermo restando il recupero coattivo dell'importo residuo dovuto.
- 16 In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria o disagio socio-economico, la durata della dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta per ulteriori n. 3 rate mensili per debiti residui di importi da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, per ulteriori n.6 rate mensili per debiti residui di importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 e per ulteriori n.12 rate mensili per debiti residui di importi superiori a euro 6.000,00. Detta ulteriore dilazione non può essere concessa qualora sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione a norma del superiore comma 17. Anche nella suddetta fattispecie trova applicazione la previsione di cui al superiore comma 13 del presente articolo.
- 17 Alla concessione della rateizzazione di cui sopra è equiparata, agli effetti del presente regolamento, la rateizzazione concessa dall'Agente della riscossione sulle cartelle di pagamento a debito anni pregressi, di cui il contribuente dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Tributi e per conoscenza al Servizio Suap. Il concessionario della riscossione dovrà informare tempestivamente il Servizio Tributi dell'eventuale decadenza dalla concessione.

(Disposizioni antielusive)

- 1 Nelle ipotesi di trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, costituzione per scissione anche parziale di società o di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Servizio Suap pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma o scissa.
- 2 In caso di trasformazione di impresa individuale e collettiva senza personalità giuridica in società di capitali o di cessione di azienda o ramo di azienda il rilascio licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività relative alla nuova società e all'impresa cessionaria è subordinato alla verifica delle regolarità tributaria dell'impresa cedente ovvero dell'impresa che si trasforma e del relativo titolare o amministratore persona fisica.

Art. 8

(Norme finali e entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
2. Nei 10 giorni successivi alla data di entrata in vigore nel presente Regolamento, il Responsabile del Suap dovrà darne la massima diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 9/07/2020 al 24/07/2020 - Rep. n. 418

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 25/07/2020.

Ficarazzi, 2.10.2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Letizia Careri